

**NORME E CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI E ALLE GRATUITA'
TARIFFARIE E PER L'USO DELL'ABBONAMENTO A TARIFFA AGEVOLATA O GRATUITO
EX DELIBERA DI G.C. N° 696 DEL 12.09.2012**

AGEVOLAZIONI E GRATUITA'

Il Comune di Lecce, con l'obiettivo di incentivare l'uso del trasporto pubblico, offre ad alcune categorie di utenti la possibilità di viaggiare con tariffe agevolate ovvero gratuitamente.

CATEGORIE DI UTENTI BENEFICIARIE DELLE AGEVOLAZIONI

Ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n° 161 del 09.03.2011 hanno diritto alle agevolazioni le seguenti categorie di utenti:

- A** Utenti con età inferiore a 65 anni (prima del compimento del 65° anno di età) residenti a Lecce e con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a Euro 7.500,00;
- B** Utenti over 65 (dal compimento del 65° anno di età) residenti a Lecce e con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a Euro 10.000,00;
- C** Studenti scolastici/universitari fino a 26 anni (fino al compimento del 26° anno di età) con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a Euro 10.000,00.

CATEGORIE DI UTENTI BENEFICIARIE DELLE GRATUITA'

Ai sensi delle Delibere di Giunta Comunale n° 161 del 09.03.2011 e n° 590 del 27.07.2011 e dell'art. 30 comma 3 della Legge Regione Puglia n° 18 del 31.10.2002 hanno diritto alle gratuità previste seguenti categorie di utenti:

- D** Utenti privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
- E** Utenti invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
- F** Utenti invalidi civili e portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata dall'autorità competente un'invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
- G** Utenti invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata dall'autorità competente un'invalidità in misura non inferiore al 70 per cento e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto.

I titoli di viaggio gratuiti sono rilasciati solo ai soggetti che, appartenenti ad una delle categorie beneficiarie, ne abbiano necessità per motivi di lavoro o di studio o di assistenza sanitaria.

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

L'utente, appartenente ad una delle categorie anzidette, che voglia utilizzare un abbonamento agevolato ovvero gratuito dovrà munirsi preventivamente della Tessera Personale di Riconoscimento. **La tessera è rilasciata da SGM presso il City Terminal sito a Lecce in Viale Porta d'Europa previa compilazione e presentazione del MODULO DI DOMANDA PER IL RILASCIO O LA CONVALIDA DELLA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO completo della documentazione richiesta.** La tessera ha validità di tre anni dalla data di emissione ma deve essere convalidata periodicamente per la conferma dei requisiti di accesso alle agevolazioni ovvero alle gratuità. La data di scadenza della convalida dei requisiti è riportata sul retro della tessera. La Tessera di Riconoscimento è rigorosamente personale, non cedibile e **deve essere accompagnata da valido documento di identità**. Se ceduta, alterata, falsificata, scaduta o non convalidata la Tessera Personale di Riconoscimento sarà immediatamente ritirata dal personale addetto al controllo, senza pregiudizio per ulteriori azioni civili e penali. L'utente privo di Tessera Personale di Riconoscimento, o in possesso di Tessera Personale di Riconoscimento non accompagnata da valido documento di identità, pur in presenza di valido abbonamento agevolato o gratuito, è considerato Utente sprovvisto di valido titolo di viaggio e quindi soggetto alla sanzione prevista dal comma 1, art. 32, L.R. 18/2002.

ABBONAMENTI MENSILI AGEVOLATI

E' prevista l'emissione di due tipologie di abbonamenti agevolati:

- 1) **ABBONAMENTO MENSILE AGEVOLATO VALIDO PER L'INTERA RETE;**
- 2) **ABBONAMENTO MENSILE AGEVOLATO VALIDO PER LE LINEE UNIVERSITARIE 27 (EXPRESS, ESATTA, RAPIDA);**

Gli abbonamenti mensili agevolati sono personali, non cedibili, e **hanno validità solo se accompagnati dalla Tessera Personale di Riconoscimento**. L'abbonamento dovrà riportare il numero della Tessera di Riconoscimento, numero che dovrà essere comunicato al rivenditore dell'abbonamento all'atto dell'acquisto. E' onere dell'utente accertare la corrispondenza tra il numero della tessera e il numero riportato sull'abbonamento. La mancata corrispondenza comporta la sanzione prevista dal comma 1, art. 32, L.R. 18/2002 (Utente sprovvisto di valido titolo di viaggio).

Gli abbonamenti mensili agevolati devono essere oblitterati al primo utilizzo e hanno validità per il mese in cui sono oblitterati. In caso di mancato o difettoso funzionamento dell'oblitteratrice l'utente è tenuto a segnalare l'avaria al conducente ed a convalidare personalmente il titolo di viaggio apponendo sullo stesso, in modo indelebile, la data e l'ora di utilizzo. La mancata oblitterazione comporta la sanzione prevista dal comma 1, art. 32, L.R. 18/2002 (Utente sprovvisto di valido titolo di viaggio).

Gli abbonamenti agevolati possono essere acquistati presso uno dei punti vendita convenzionati con SGM.

ABBONAMENTI GRATUITI

E' prevista l'emissione di due tipologie di abbonamenti gratuiti:

- 1) **ABBONAMENTO SETTIMANALE VALIDO PER L'INTERA RETE;**
- 2) **ABBONAMENTO MENSILE VALIDO PER L'INTERA RETE;**

Gli abbonamenti gratuiti sono personali, non cedibili, e **hanno validità solo se accompagnati dalla Tessera Personale di Riconoscimento**. L'abbonamento dovrà riportare il numero della Tessera di Riconoscimento. E' onere dell'utente accertare la corrispondenza tra il numero della tessera e il numero riportato sull'abbonamento. La mancata corrispondenza comporta la sanzione prevista dal comma 1, art. 32, L.R. 18/2002 (Utente sprovvisto di valido titolo di viaggio).

L'abbonamento gratuito per l'accompagnatore non prevede il preventivo rilascio della Tessera Personale di Riconoscimento. Lo stesso abbonamento riporterà il numero della Tessera dell'utilizzatore principale e avrà validità solo ed esclusivamente in presenza dell'utilizzatore principale *da accompagnare* in possesso di Tessera Personale di Riconoscimento e di valido documento di identità. In ogni altro caso in cui l'accompagnatore utilizzi l'abbonamento per necessità personali e non per accompagnare l'utente titolare della tessera lo stesso è considerato Utente sprovvisto di valido titolo di viaggio e quindi soggetto alla sanzione prevista dal comma 1, art. 32, L.R. 18/2002.

Gli abbonamenti gratuiti non devono essere obliterati e hanno validità per la settimana o il mese di emissione, periodi di validità riportati sullo stesso titolo.

Gli abbonamenti gratuiti sono rilasciati esclusivamente da SGM presso il City Terminal sito a Lecce in Viale Porta d'Europa previa compilazione e presentazione del **MODULO DI DOMANDA PER IL RILASCIO DI ABBONAMENTO GRATUITO.**

SANZIONI

L'utente che all'atto del controllo risulti sprovvisto di valido titolo di viaggio nonché in tutti i casi già indicati nei commi precedenti (Tessera Personale di Riconoscimento non accompagnata da valido documento di identità, Mancata corrispondenza tra il numero della tessera e il numero riportato sull'abbonamento, Mancata obliterazione dell'abbonamento agevolato, Utilizzo dell'abbonamento da parte dell'accompagnatore per necessità personali e non per accompagnare l'utente titolare della tessera per l'accesso alle gratuità) è considerato **UTENTE SPROVVISTO DI VALIDO TITOLO DI VIAGGIO** e quindi soggetto alla sanzione prevista dal comma 1, art. 32, L.R. 18/2002.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale n° 18 del 31/10/2002 ed alla Legge n° 689 del 24/11/1981:

"Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, ridotta a € 50,00 se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della notifica." (Art. 32, 1° comma, L.R. n° 18 del 31/10/2002).

"Il mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da € 55,00 a € 250,00, ridotte del 50 per cento se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della notifica. [...]" (Art. 32, 3° comma, L.R. n° 18 del 31/10/2002).

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L. R. Puglia n. 18/2002, la violazione delle norme contenute nel Regolamento di Vettura è sanzionata come segue: sanzione dell'importo di € 55,00 per la violazione degli artt. 7 (*è vietato occupare più di un posto a sedere od ingombrare in qualsiasi modo uscite o passaggi*) e 8 (*è vietato distrarre, impedire od ostacolare l'autista nell'esercizio delle sue funzioni*); sanzione dell'importo di € 100,00 per la violazione degli artt. 9 (*è vietato sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi*), 12 (*è vietato sporcare e danneggiare i sedili, le pareti, i vetri e le suppellettili dell'autobus*), 13 (*all'interno dell'autobus è vietato fumare*) e 14 (*a bordo degli autobus non è consentito cantare, suonare, schiamazzare o tenere un comportamento sconveniente o molesto tale da arrecare in qualsiasi modo disagio, disturbo, fastidio agli altri clienti ed al personale in servizio*); dell'importo di € 150,00 per la violazione dell'art. 15 (*è vietato trasportare materiali o cose che per qualsiasi motivo possano infastidire o danneggiare gli altri passeggeri o arrecare danni all'autobus; in particolare è proibito trasportare sostanze pericolose o nocive: bombole di gas compresso o liquido, materiale infiammabile, esplosivo, nocivo e/o contaminante*); sanzione dell'importo di € 250,00 per la violazione dell'art. 16 (*è vietato azionare, salvo il caso di grave ed incombente pericolo, i dispositivi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato*). L'importo di tali sanzioni verrà ridotto al 50% se l'utente estingue l'illecito entro i 30 gg. successivi a quelli della contestazione o della notifica del relativo verbale di contestazione. (Art. 19 Regolamento di vettura)

"[...] Qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 3, il direttore dell'impresa di trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dell'agente che ha accertato l'infrazione, è competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, a emettere l'ordinanza-ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18." (Art. 32, 4° comma, L.R. n° 18 del 31/10/2002).

MODALITA' DI ESTINZIONE DELLA SANZIONE

Il pagamento dell'importo della sanzione ridotta potrà essere effettuato o direttamente all'Agente accertatore al momento dell'emissione del presente verbale ovvero entro **30 giorni dalla data di contestazione o di notifica** del presente verbale mediante versamento sul **c/c postale n° 30011852** intestato ad **SGM SpA Società Gestione Multipla**, Strada Prov. Lecce-Vernole Km 1,500 – 73100 Lecce, indicando la seguente causale:

Oblazione Verbale n° del

In difetto di pagamento nei termini di cui sopra, SGM SpA provvederà al recupero coattivo dell'intera somma mediante emissione di ordinanza-ingiunzione (Art. 18, Legge n° 689 del 24/11/1981).

RICORSO

Ai sensi dell'Art. 18 della Legge n° 689 del 24/11/1981, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al seguente indirizzo "SGM SpA Società Gestione Multipla – Direzione dell'Esercizio - Strada Prov. Lecce-Vernole Km 1,500 – 73100 Lecce" scritti difensivi e documenti. Gli interessati possono inoltre chiedere ad SGM SpA di essere sentiti. SGM SpA, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

INFO: SGM S.p.A. – City Terminal, Viale Porta d'Europa - Lecce, Tel 0832.399171, www.sgmlecce.it